**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

**DI PATROCINI E COMPARTECIPAZIONI ECONOMICHE**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

**Oggetto, definizioni e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (*Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale))*, i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione, da parte del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Consiglio regionale, del patrocinio gratuito e della compartecipazione ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, artistico, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale.
2. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio regionale, purché comportino la rappresentatività istituzionale del Consiglio regionale oppure presentino un contenuto strettamente legato alla Regione o contribuiscano a valorizzarne e promuoverne l'immagine in campo nazionale o internazionale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si intendono:

a) per compartecipazione: la somma a carico del Consiglio regionale per una collaborazione nella realizzazione di una iniziativa di particolare interesse e rilievo per la Regione. Tale somma è erogabile, a titolo di compartecipazione alle spese, solo previa rendicontazione delle stesse da parte del beneficiario. La concessione della compartecipazione comporta l'obbligo, per l'iniziativa di cui trattasi, dell'esibizione del logo del Consiglio regionale, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto ed è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo II del presente Regolamento;

b) per concessione del patrocinio gratuito: il riconoscimento con il quale il Consiglio regionale esprime il proprio apprezzamento per un'iniziativa di particolare interesse e rilievo per la Regione. La concessione del patrocinio gratuito, consistente nella dicitura “con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”, è accordata secondo le disposizioni contenute nel Capo III del presente Regolamento.

**ARTICOLO 2**

**Beneficiari**

1. Il patrocinio gratuito e la compartecipazione sono concessi a:

a) comuni, Unités des Communes ed altri enti pubblici;

b) Università della Valle d'Aosta;

c) enti, associazioni, comitati, istituzioni, fondazioni ed altre organizzazioni private che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano scopi di lucro e che propongano iniziative che contribuiscono a valorizzare, far conoscere o promuovere l'identità della Regione in campo regionale, nazionale o internazionale.

2. Non sono titolati a presentare domanda di patrocinio gratuito o di compartecipazione:

a) i partiti e i movimenti politici;

b) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente;

c) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali, le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus e le cooperative a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile.

1. Nell'anno di riferimento, ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di compartecipazione per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o con la compartecipazione del Consiglio regionale e a coinvolgere, in occasione di eventuali conferenze stampa, presentazioni o altre attività promozionali concernenti le attività, la Presidenza del Consiglio regionale.

**CAPO II**

**COMPARTECIPAZIONI**

**ARTICOLO 3**

**Compartecipazione**

1. La compartecipazione consiste in una somma a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo per la Regione, qualificanti per le funzioni, le attività e le finalità istituzionali del Consiglio regionale, con particolare rilevanza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica ed economica.
2. La compartecipazione di cui al comma 1 non può essere concessa per iniziative di carattere esclusivamente commerciale.
3. La compartecipazione è concessa esclusivamente per attività diverse da quelle ordinarie di funzionamento degli stessi soggetti richiedenti.
4. La compartecipazione non può essere concessa se l'iniziativa per la quale è richiesta si è già svolta al momento della presentazione della domanda.
5. Ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, la compartecipazione può essere concessa solo previa presentazione della rendicontazione, nella forma della dichiarazione di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensive dell'indicazione degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa da parte del beneficiario, dalla quale risulti un disavanzo. L'importo della compartecipazione non può comunque essere superiore a 15.000 euro.
6. L'entità della compartecipazione economica è fissata in una misura percentuale che può variare dal 50 per cento al 90 per cento delle spese ammissibili, a seconda del punteggio attribuito in base ai criteri di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 1bis, nonché sulla base delle fasce percentuali di cui all'Allegato 2.
7. La compartecipazione non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.
8. Il Consiglio regionale può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

**ARTICOLO 4**

**Domande di compartecipazione**

1. Le domande di compartecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'Allegato A, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it**,* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*), sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, la marca da bollo. Per le domande trasmesse per via telematica, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale.
4. La domanda deve indicare:
	1. i dati del soggetto richiedente (Allegato A/1);
	2. la descrizione dell'iniziativa che dia conto della valenza culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica ed economica della stessa e con la specifica del carattere, delle finalità, dei tempi, del luogo e dei modi di realizzazione, nonché dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Allegato A/2).
5. La domanda è corredata:
	1. dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che il soggetto promotore dell’iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza, che non persegue fini di lucro, e con la quale si assume ogni tipo di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Consiglio regionale (Allegato A);
	2. dal preventivo dettagliato di spesa dell'iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indicante in modo analitico tutte le voci di spesa ammissibili e le eventuali voci di entrata, le spese assunte in proprio dal richiedente, le spese coperte da contributi o agevolazioni da parte di soggetti pubblici o privati, precisandone la natura e l’entità (Allegato A/3);
	3. dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo vigente redatto nelle forme previste dalla legge o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante;
	4. dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
6. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
7. I termini di cui al comma 6 sono sospesi in caso di fine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
8. Nel caso di invio della domanda per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di spedizione della stessa.
9. Le domande sono inoltrate alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio attività culturali e Cerimoniale, del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente per l'istruttoria.
10. È possibile concedere la compartecipazione, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, la cui domanda sia giunta oltre i termini di cui al comma 6, purché la compartecipazione riguardi iniziative ancora da svolgersi e la domanda pervenga in data antecedente alla valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5, comma 3. In tal caso, il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
11. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui alle lettere a) e b) del comma 4, devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
12. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

**ARTICOLO 5**

**Istruttoria delle domande**

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, delle singole voci di spesa.
2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. Alla scadenza di ogni termine di cui all'articolo 4, comma 6, una Commissione composta dal dirigente della struttura competente e da altri due dirigenti del Consiglio regionale, valuta le domande pervenute attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1.
4. Le domande che non raggiungono il punteggio minimo di 15 punti, in applicazione dei criteri di cui agli Allegati 1 e 1bis, non saranno ammesse a compartecipazione. In tal caso l'Ufficio di Presidenza può comunque concedere il patrocinio gratuito, sempre che ne sussistano i requisiti.

**ARTICOLO 6**

**Concessione della compartecipazione**

1. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 3, e dopo aver stabilito i punteggi di cui all'Allegato 1bis, concede la compartecipazione decidendone la percentuale in base a quanto stabilito nell'Allegato 2 e prenota la spesa per ciascun periodo di cui all'articolo 4, comma 6.
2. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 4, comma 6.
3. A seguito della concessione della compartecipazione, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente.
4. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

**ARTICOLO 7**

**Rendicontazione ed erogazione della compartecipazione**

1. Entro novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, o comunque non oltre il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata concessa la compartecipazione per le iniziative che si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre, il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante:

a) la relazione sullo svolgimento dell'iniziativa, allegando copia del materiale promozionale prodotto (Allegato B);

b) il rendiconto finanziario nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutte le entrate, comprensivo degli ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici e privati e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa. Il rendiconto deve essere coerente con il preventivo dettagliato di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) (Allegato B/1);

c) la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) (Allegato B/2).

2. Non sono ammesse a compartecipazione:

a) le spese di gestione dell’associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;

b) le spese per l'acquisto di beni e servizi durevoli;

c) le spese per altri beni e servizi non funzionali alla manifestazione;

d) le spese sia per la stampa di libri, opuscoli, altre pubblicazioni, sia per altri materiali multimediali destinati alla vendita;

e) le spese per rinfreschi e altri momenti conviviali;

f) le spese per pranzi e cene non collegati all'ospitalità.

1. Il dirigente della struttura competente provvede all'adozione dell'atto di impegno della compartecipazione sulla base dell'importo indicato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, nei limiti del disavanzo calcolato come differenza tra le entrate e le spese sostenute per l'evento.
2. La somma a titolo di compartecipazione è erogata in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione di cui al comma 1, lettera b).

**ARTICOLO 8**

**Revoca o rideterminazione della compartecipazione**

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca della compartecipazione nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione o modifica sostanziale dell'iniziativa o del progetto;

b) mancata o parziale presentazione, non debitamente giustificata, della documentazione di cui all'articolo 7 nei termini previsti al medesimo articolo 7, comma 1, o della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 10;

c) inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6, comma 3;

d) realizzazione dell'iniziativa in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;

e) utilizzazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;

f) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di compartecipazione o nella rendicontazione o nei documenti prodotti. In tal caso, fatte salve le più gravi sanzioni previste dall'ordinamento, oltre alla restituzione dell'importo erogato a titolo di compartecipazione, il soggetto beneficiario decade altresì dal diritto di ottenere per il futuro compartecipazioni da parte del Consiglio regionale;

g) rinuncia motivata da parte del richiedente.

1. Nel caso in cui dalla rendicontazione risulti un disavanzo inferiore alla compartecipazione concessa, si procede d'ufficio alla rideterminazione proporzionale della compartecipazione stessa.
2. Nel caso in cui sia realizzata solo una parte dell'iniziativa o del progetto, l'Ufficio di Presidenza, su istruttoria del dirigente della struttura competente e valutati i risultati conseguiti, ridetermina la compartecipazione, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili all'iniziativa o al progetto.
3. La compartecipazione non è erogata nel caso in cui dal rendiconto finanziario inviato risulti un avanzo.

**ARTICOLO 9**

**Cumulo dei contributi**

1. La somma concessa dall'Ufficio di Presidenza a titolo di compartecipazione è cumulabile con altri contributi pubblici o privati per la medesima iniziativa o progetto. In ogni caso la compartecipazione economica può essere concessa solo nel limite del disavanzo, calcolato come differenza tra le entrate e le spese sostenute per l'evento.

**ARTICOLO 10**

**Verifiche e controlli**

1. La struttura competente effettua, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, verifiche e controlli sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La verifica a campione della dichiarazione recante il rendiconto finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è effettuata prima della liquidazione dell'importo concesso a titolo di compartecipazione. In tal caso, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, i giustificativi di tutte le spese e di tutte le entrate (tranne quelle derivanti da soggetti pubblici), nonché le quietanze sulle spese ammissibili per un importo almeno pari all'ammontare della compartecipazione così come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, comma 3. Detta documentazione contabile quietanzata non può essere utilizzata quale rendicontazione presso altri enti pubblici. La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa. Sono ammessi gli scontrini fiscali purché recanti l’indicazione puntuale dei beni acquistati. Non sono quindi ammessi scontrini non fiscali o privi di indicazione. Non sono ammesse altresì le attestazioni di pagamento in contanti o altre modalità non tracciabili. Le spese devono essere intestate al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all’esecuzione del progetto sia per la data di effettuazione sia per congruità di tipologia e quantità.
3. Nel caso in cui, ai fini della verifica, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentarla entro dieci giorni dalla richiesta.

**ARTICOLO 11**

**Eventi di particolare rilievo**

1. Per gli eventi di rilievo nazionale e internazionale che valorizzino in modo particolare l'immagine della Regione non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, 4, comma 6, 5, commi 3 e 4, e 6, commi 1 e 2.
2. Per gli eventi di cui al comma 1, la domanda deve essere presentata almeno quarantacinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa.
3. L’Ufficio di Presidenza può concedere la compartecipazione per iniziative ancora da svolgersi le cui domande siano giunte oltre i termini di cui al comma 2. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
4. L'Ufficio di Presidenza, in seguito all'istruttoria effettuata dalla struttura competente, con propria deliberazione concede la compartecipazione economica prenotando la relativa spesa, nei limiti comunque dell'importo massimo di 15.000 euro.
5. L'esito della domanda di compartecipazione è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

**CAPO III**

**PATROCINIO GRATUITO**

**ARTICOLO 12**

**Richiesta del patrocinio gratuito**

1. La concessione del patrocinio gratuito del Consiglio regionale:

a) è di esclusiva competenza dell'Ufficio di Presidenza;

b) è accordata a soggetti che non abbiano fini di lucro;

c) non può essere accordata in via permanente;

d) non comporta oneri a carico del Consiglio regionale o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;

e) non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio regionale resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

1. Il patrocinio gratuito può essere concesso per iniziative culturali, artistiche, scientifiche, sociali, educative, sportive, ambientali, turistiche ed economiche, di particolare interesse e rilievo per la Regione, promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

**ARTICOLO 13**

**Presentazione delle domande**

1. Le domande di patrocinio gratuito, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate al Presidente del Consiglio sulla base del modello di cui all'Allegato C, rinvenibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2. Le domande di cui al comma 1 sono trasmesse per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo *consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it**,* oppure consegnate a mano presso l'archivio del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes 1, primo piano.
3. Le domande devono essere presentate almeno quarantacinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio gratuito.
4. Le domande sono inoltrate alla struttura organizzativa Affari generali, Ufficio attività culturali e Cerimoniale, del Consiglio regionale, di seguito denominata struttura competente, per l'istruttoria.
5. L’Ufficio di Presidenza può concedere, in casi eccezionali, per esempio per eventi non programmabili o di nuova istituzione e realizzazione, il patrocinio gratuito per iniziative ancora da svolgersi le cui richieste siano giunte oltre i termini di cui al comma 3. In tal caso il soggetto richiedente deve indicare la motivazione del ritardo.
6. La domanda deve indicare:
	1. i dati identificativi del soggetto richiedente;
	2. la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio gratuito;
	3. la partecipazione economica o gratuita di altri soggetti pubblici e privati.
7. Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.
8. Eventuali variazioni degli elementi indicati nella domanda di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere immediatamente comunicate alla struttura competente.
9. Per le comunicazioni con i beneficiari è prevalentemente utilizzata la posta elettronica certificata.

**ARTICOLO 14**

**Istruttoria delle domande**

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute ai requisiti di cui agli articoli 12 e 13, accerta la completezza della documentazione allegata e verifica l'ammissibilità delle medesime.
2. Le domande carenti, in tutto o in parte, della documentazione richiesta devono essere regolarizzate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della struttura competente, a pena di inammissibilità.
3. La struttura competente sottopone periodicamente all’Ufficio di Presidenza una relazione in ordine alle richieste di patrocinio gratuito pervenute, segnalando le cause di inammissibilità delle stesse.

**ARTICOLO 15**

**Concessione del patrocinio gratuito**

1. L’Ufficio di Presidenza, sulla base dell'istruttoria della struttura competente, delibera la concessione del patrocinio gratuito.
2. A seguito della concessione del patrocinio gratuito, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il logo del Consiglio regionale con l'obbligo di esibirlo, in posizione graficamente visibile, su tutto il materiale promozionale e pubblicitario prodotto, preventivamente visionato e approvato dalla struttura competente, con la dicitura “con il patrocinio del Consiglio regionale della Valle d'Aosta”.
3. In caso di utilizzo indebito del logo, l'Ufficio di Presidenza valuta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo oggetto.
4. L'esito della domanda di patrocinio gratuito è comunicato al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso di invio della domanda per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di ricezione della raccomandata da parte dell'archivio del Consiglio regionale.
5. Il Consiglio regionale può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative autorizzate anche mediante l'incentivazione della partecipazione alle medesime di autorità regionali.

**ARTICOLO 16**

**Revoca del patrocinio gratuito**

1. L'Ufficio di Presidenza dispone la revoca del patrocinio in caso di inosservanza delle modalità concordate ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 15, comma 2.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 17**

**Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali saranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento in materia di concessione di patrocini e compartecipazioni economiche e al decreto legislativo 33/2013.

**ARTICOLO 18**

**Efficacia**

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e dell'articolo 26 del d. lgs. 33/2013 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).
3. Il presente regolamento si applica alle domande di compartecipazione e di patrocinio gratuito presentate precedentemente alla data di pubblicazione di cui al comma 1, purché riguardanti iniziative non ancora svolte.